



Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 21 settembre 2010

Audizione Commissione Ambiente

su bozza Decreto attuazione direttiva 2008/98/CE sui rifiuti

*Illustre Presidente Alessandri,
Onorevoli Componenti la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati,*

In riferimento all'oggetto della presente Audizione, Conftrasporto, per il tramite delle sue maggiori federazioni di settore - la FAI e l'ASSTRI - ha elaborato una quarantina di osservazioni, a 14 dei 34 articoli che compongono lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98 CE in materia di rifiuti, sul quale codesta Commissione è chiamata ora ad esprimere un parere.

Osservazioni tecniche che depositiamo alla Segreteria della Commissione (quelle aventi maggiore importanza per il trasporto sono state evidenziate in giallo o in rosso).

Ci permettiamo invece di manifestarVi le nostre principali richieste, legate - come sono gli articoli della bozza del decreto legislativo - alla disciplina e soprattutto all'avvio del nuovo sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, tenuto anche conto delle risoluzioni che codesta Commissione ha approvato nello scorso mese di aprile e con cui ha impegnato il Governo ad esempio:

*- a prevedere un congruo periodo di **proroga**, almeno fino al 31 dicembre 2010 (o all'entrata in vigore dello specifico sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti) dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI;*



ASSTRI



FEDERTRASLOCHI

ASSOMARE



- a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli **operatori stranieri**;
- a tenere in considerazione i **costi** dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole.

Innanzitutto la data di avvio del SISTRI

Questa - nonostante i richiami contenuti nelle Vostre risoluzioni - è stata da ultimo fissata dal Ministero dell'Ambiente al 1° ottobre 2010 e non consente agli operatori di poter compiere tutti gli atti necessari per potersi dotare dei dispositivi necessari al funzionamento del sistema.

Al riguardo segnaliamo difatti che

- *la maggior parte delle imprese che effettuano il trasporto professionale dei rifiuti (circa i 2/3, secondo i dati in nostro possesso) non ha ancora avuto la possibilità di ritirare le chiavette token USB, per operare nel sistema telematico;*
- *meno del 10% dei vettori abilitati ha potuto sinora installare le cd. black-box, necessarie per la sorveglianza satellitare dei veicoli che trasportano i rifiuti speciali o quelli pericolosi e, soprattutto,*
- *che ben difficilmente questa fase di approvvigionamento potrà essere completata entro il 30 settembre prossimo.*

In secondo luogo, occorre denunciare:

- *che si sono già riscontrati casi di malfunzionamento delle menzionate black-box;*
- *l'estrema variabilità e la forte onerosità dei costi per l'installazione delle stesse black-box che, a seconda delle officine e delle zone, oscillano tra i 150 ed i 300 euro (per i veicoli abilitati anche al trasporto di merci pericolose) e che sarebbe quindi auspicabile limitare ed unificare a livello nazionale e, soprattutto*
- *che non è stato risolto il problema dei costi del traffico telefonico dei dati, che il SISTRI produrrà, una volta entrato in vigore, addossando alle imprese la decisione se acquisire carte SIM in abbonamento e per quale quantità di dati scaricabile.*

*Premessi questi problemi tecnici, che sono comunque essenziali per il buon avvio del SISTRI, vanno sottolineate, **le questioni più gravi** che il nuovo sistema crea e che dovrebbero in parte essere risolte dalle disposizioni contenute nell'emanando decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98/CE.*

*Fondamentale, per la scrivente Confederazione è difatti la **situazione delle imprese straniere.***

Dette imprese, non essendo tenute ad aderire al nuovo sistema, potranno continuare a svolgere spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, senza alcun obbligo (di iscrizione al SISTRI, di dotazione ed installazione dei dispositivi elettronici) e costo (contributi annuali, acquisto delle carte SIM, installazione scatole nere) rispetto alle imprese italiane, operando in tal modo una concorrenza sleale "legalizzata" ed inducendo la maggior parte dei clienti, delle imprese rappresentate dalla scrivente, a togliere i traffici ai vettori nazionali, per affidarli a quelli esteri.

In tal modo, anche l'obiettivo principale del SISTRI - che è quello di ottenere una piena tracciabilità dei rifiuti speciali prodotti in Italia - non potrà essere perseguito, posto che una parte considerevole dei rifiuti pericolosi (ci sono stime che parlano di un terzo) viene trasportato fuori dal nostro territorio nazionale.

A risolvere tale situazione interviene il nuovo articolo 188-TER del Testo Unico Ambientale (D.Lgv 156/2006), previsto dall'articolo 15 del nuovo decreto, che a nostro avviso andrebbe integrato prevedendo:

- a) che obbligate ad iscriversi e ad operare con il SISTRI sono oltre alle imprese straniere che effettuano spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, anche le aziende comunitarie che svolgono trasporti nazionali in Italia (ai sensi del Regolamento comunitario sul cabotaggio stradale);*
- b) un termine per l'emanazione dei decreti interministeriali che disciplinano la loro iscrizione al SISTRI.*

Nel nuovo articolo 194 del Testo Unico, sostituito con il 16 della bozza, andrebbe richiesta la fidejussione anche alle imprese estere che operano sui rifiuti pericolosi, oppure, come parità di condizione, escluse anche le aziende italiane dal prestare garanzia finanziaria.

*Altra questione che il nuovo decreto legislativo vuole risolvere - anche su nostra espressa e decennale richiesta - è quella della **responsabilità del vettore rispetto alla corretta gestione dei rifiuti trasportati.***

*In merito riteniamo che questa responsabilità debba essere necessariamente **limitata** e circoscritta all'aspetto esterno dei rifiuti che trasporta. Per far ciò occorre ben evidenziare che il vettore non può essere criminalizzato per una diversa codifica dei rifiuti, sulla quale non ha alcun potere di indagine e di esame, o per il fatto che questi rifiuti non siano ritenuti accoglibili dalla discarica dove sono indirizzati dal produttore.*

Al riguardo, l'articolo 15 prevede una modifica al comma 3, dell'articolo 193, del Testo Unico, che tuttavia non ci sembra risolutiva, in quanto, seppur considera che:

“ Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRI – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza,

subito dopo stabilisce che:

“ fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”

Questa precisazione vanifica il contenuto della prima parte della disposizione, poiché impone sempre al vettore di esaminare analiticamente i rifiuti, mentre riteniamo che la sua responsabilità debba essere limitata al solo esame visivo che dei rifiuti trasportati può avere il conducente, presente nel luogo di carico e che conduce gli stessi fino al luogo di scarico.

Nelle osservazioni proponiamo una specifica modifica della norma, che segnaliamo espressamente a codesta Commissione.

*Con l'iscrizione al SISTRI, inoltre, le imprese di trasporto debbono indicare i **veicoli**, fra quelli già periziati ed abilitati presso l'Albo gestori al trasporto dei rifiuti, con i quali intendo ora operare e sui i quali reputano di montare le*

menzionate *black-box*, nonché pagare un **contributo** che aumenta di 150 euro per ogni veicolo con cui esercitano.

Al riguardo, la scrivente Confederazione ritiene:

- 1) **che i veicoli** già indicati nell'iscrizione all'Albo Gestori ed ora non ricompresi dalla ditta tra quelli iscritti al SISTRI, non debbano essere "cancellati d'ufficio" da parte della Sezione Regionale dell'Albo Gestori, ma solo (ad eventualmente) ad istanza di parte. Quanto sopra per non ostacolare una successiva ripresa dell'attività dell'impresa, con quei veicoli, che altrimenti verrebbe compromessa dalla necessità di compiere una nuova perizia e affrontare nuovi costi;
- 2) **che i contributi annuali** versati dalle imprese di trasporto (per diverse migliaia di euro ad azienda) per l'iscrizione al SISTRI, siano ritenuti validi per il primo anno di funzionamento del SISTRI stesso, con decorrenza dalla data della sua effettiva entrata in vigore. Ciò in quanto detti contributi sono stati espressamente previsti dall'articolo 4, del DM 17 dicembre 2009, a copertura degli oneri di costituzione e funzionamento del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, il cui avvio non è avvenuto per il corrente anno.

Si segnala poi che il nuovo sistema SISTRI, qualora decorresse dal 1° ottobre 2010, non sarebbe di fatto completo per mancanza di un **apparato sanzionatorio**, posto che questo è stato soltanto abbozzato nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria che ora stiamo esaminando e che probabilmente non diverrà definitivo prima dei prossimi mesi.

Sulle sanzioni, ci permettiamo poi di segnalare che alcune disposizioni della bozza di decreto appaiono troppo eccessive, come ad esempio:

- quella del comma 1-bis, del nuovo articolo 260-bis (introdotto dall'articolo 32 dello schema), che punisce in maniera più severa il vettore che pur avendo aderito al SISTRI non utilizza autoveicoli iscritti

- (arresto 3/6 mesi o multa 2.600/26mila euro) rispetto a quello che non si iscrive proprio al sistema (solo s.a.p da 1600 a 9300 €);*
- *quelle del nuovo 260-ter, che prevedono il fermo amministrativo del veicolo per 12 mesi (uso copie cartacee fraudolente o uso veicoli non iscritti al SISTRI) o anche la confisca del mezzo in ogni caso di trasportatore non autorizzato.*
 - *da ultimo occorrerebbe prevedere una certa tolleranza per i vettori che si sono iscritti con ritardo al SISTRI o che, sempre in ritardo non hanno versato i contributi, a causa della mancanza di informazioni.*